



STATUTO



"A"

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita la associazione non riconosciuta denominata **"ASSOCIAZIONE LE ALI DEL SAPERE - E.T.S."**.

Articolo 2 - FINALITÀ

L'associazione è costituita per perseguire le seguenti finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale quali attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di istruzione e formazione in generale, di contrasto al disagio giovanile e di supporto alle famiglie di alunni di scuole di ogni ordine e grado, di promozione sociale, attraverso attività rivolte principalmente a bambini, adolescenti e loro famiglie. La associazione, pertanto, non persegue alcuno scopo di lucro.

Articolo 3 - OGGETTO

L'associazione ha ad oggetto lo svolgimento in via esclusiva o

Prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

Attività ludico-ricreative, educative e di formazione quali:

-progettazione, promozione, sviluppo e gestione di iniziative

didattiche, culturali ed educative, ivi inclusa attività di

"doposcuola" e laboratoriali in favore di bambini e adolescenti nonché

di supporto didattico doposcuola alle loro famiglie promuovendo lo

sviluppo integrale dei bambini attraverso attività di doposcuola,

Beinf's

Carlo

formazione creativa e supporto educativo personalizzato, in un ambiente accogliente, stimolante.

Svolgimento di servizi rivolti a minori e adolescenti attraverso la gestione complessiva di:

- comunità familiari; comunità educative; comunità di pronta accoglienza; comunità alloggio per adolescenti; asili nido e/o nidi di infanzia; centri per l'infanzia; spazi per bambini e per famiglie;
- centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;
- servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza; scuole materne; centri gioco con affido;
- servizi "tempo per le famiglie": centri estivi; centri ricreativi;
- centri di prima accoglienza per minori in attesa di giudizio
ivi inclusa la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture.

La gestione dei sottoindicati servizi di carattere territoriale:

- servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari
servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
- servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici e/o domiciliari; servizio di dopo scuola, a bambini nell'età prescolare e scolare;
- servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche volti a garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico-educativo;
- promozione dell'educazione sportiva nelle scuole;

- la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

Favorire lo sviluppo di progetti ed interventi a carattere socio-culturale nei settori della comunicazione, formazione, informazione, innovazione, ambiente, scuola, salute, ecc.;

-promuovere, realizzare e gestire servizi di accoglienza a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e la gestione dei relativi servizi connessi;

-promuovere e realizzare assistenza ed integrazione a migranti, rifugiati, sfollati e richiedenti asilo anche attraverso l'apertura e gestione di apposite strutture di accoglienza;

-promuovere e realizzare centri di ascolto e di informazione e formazione a favori di migranti e richiedenti asilo;

-promuovere attività di formazione culturale e professionale anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi;

-promuovere iniziative di formazione e informazione;

-organizzazione di attività di informazione, sensibilizzazione e formazione per aspiranti genitori adottivi e gestione integrale delle procedure di adozione nazionale ed internazionale all'estero;

-studio di problemi riguardanti gli aspetti giuridici, psicologici, sanitari dell'istituto della adozione;

-promuovere e realizzare studi, ricerche e progetti per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale;

De Gufis

Federica Celio

- realizzare la costituzione di centri di riferimento per alfabetizzazione, l'assistenza sanitaria, le attività artigiane e l'assistenza sociale nei paesi in via di sviluppo;
- realizzare o contribuire alla realizzazione di programmi di sviluppo in collaborazione con o.n.g., associazioni e istituzioni locali, regionali e nazionali;
- organizzare, promuovere e gestire progetti di cooperazione decentrata, rivolti ai minori dei paesi in via di sviluppo e nelle aree di emergenza, finalizzati alla prevenzione dell'abbandono del minore e alla sua crescita integrale all'interno della famiglia, anche mediante progetti di sostegno a distanza;
- offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita culturale;
- programmare, produrre e gestire un'attività culturale, editoriale-informatica, sia individuale che di gruppo, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione e fornire servizi culturali;
- organizzare seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione, di formazione professionale, di primo soccorso, di qualificazione, concorsi e a tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti;
- favorire incontri, seminari, tavole rotonde a cui potranno prendere parte anche i non associati;
- partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità locale;

-gestire
 terapeut
 circoli
 case-all
 accoglie
 -fornire
 eventual
 -fornire
 compresa
 fornire a
 somministr
 fornire a
 compresa s
 -fornire tr
 di handicap
 soggetto ch
 estero;
 -fornire ser
 -realizzare
 s.i.r. (stru
 -gestire cent
 strutture ded
 -gestire serv
 pratiche sanit
 -fornire servi



De Sibus

Federica Corio

- gestire centri residenziali e/o semi-residenziali, socioeducativi, terapeutici e di riabilitazione, centri diurni, centri di ritrovo, circoli ricreativi, comunità alloggio, case famiglie, case di riposo, case-albergo, residenze sanitarie assistenziali, centri e servizi di accoglienza, in favore di tutte le categorie di svantaggio sociale;
- fornire assistenza, animazione e gestione di case di riposo, compresa eventuale somministrazione di cibi e bevande;
- fornire assistenza, animazione e gestione di comunità alloggio, compresa somministrazione di cibi e bevande;
- fornire assistenza, animazione e gestione di centri diurni, compresa somministrazione di cibi e bevande;
- fornire assistenza, animazione e gestione di ospedali e day hospital compresa somministrazione di cibi e bevande;
- fornire trasporto ed accompagnamento di soggetti anziani, portatori di handicap fisico e psichico, malati e bambini ed a qualunque altro soggetto che necessiti di assistenza, sia nel territorio nazionale che estero;
- fornire servizi di assistenza presso soggiorni estivi per anziani;
- realizzare e gestire case di riposo, casa-famiglia, centro diurno e s.i.r. (struttura intermedia residenziale);
- gestire centro diurno o centro sociale per anziani e bambini presso strutture dedicate;
- gestire servizio prenotazioni visite specialistiche; disbrigo pratiche sanitarie - amministrative;
- fornire servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati

Be. Jufis

Federica Cocco



a domicilio presso la famiglia, la scuola e/o altre strutture di accoglienza, presso ospedali, case di cura, case di riposo, in luoghi di villeggiatura marini e montani;

-realizzare e gestire strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;

-assicurare continue occasioni di formazione, aggiornamento ed approfondimento professionale, culturale e sociale per i soci allo scopo di garantire prestazioni professionali adeguate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione si propone, inoltre, di:

-realizzare e/o gestire comunità alloggio, centri diurni e residenze per giovani in difficoltà, minori, ragazze madri ecc.;

-promuovere, organizzare e gestire attività e manifestazioni culturali;

-promuovere e sviluppare il turismo sociale, culturale anche attraverso l'organizzazione e la gestione di viaggi, visite guidate ecc.;

-gestione asili nido;

-realizzazione e gestione di centri di informazione e orientamento;

-attività di formazione professionale, insegnamento, consulenza, ricerca, documentazione e attività editoriali connesse;

-promozione e organizzazione di convegni scientifici in materia socio-sanitaria ed educativa;

-realizzazione e gestione di strutture o comunità terapeutiche

agricole, fattorie didattiche, finalizzate alla didattica ed alla terapia attraverso l'uso di animali (ippoterapia, dogterapia, ecc.);

La prestazione dei sottoindicati servizi di carattere territoriale:

-servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari; servizi educativi ed assistenziali scolastici; servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa; servizi presso soggiorni climatici; servizi di trasporto;

-servizi di attività motoria; servizi di psicomotricità; servizi di musicoterapica; attività sportivo-riabilitativa.

La prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

Lo svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso la gestione complessiva di:

-comunità alloggio; case albergo; case di riposo; residenze protette; centri diurni; la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture.

Lo svolgimento di servizi rivolti all'area delle problematiche psico-sociali la gestione complessiva di:

-comunità alloggio per persone con disturbi mentali; comunità alloggio per ex tossicodipendenti; comunità alloggio per gestanti e/o per madri con figli a carico; comunità familiari; alloggi sociali per adulti in difficoltà; centri di pronta accoglienza per adulti; centri di pronta accoglienza per ex detenuti; case famiglia; case di accoglienza per

be Stuf's

Federica Coleo

donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale; alloggi per soggetti sottoposti a misure alternative alla pena detentiva; promozione e gestione di centri sportivi e polisportivi rivolti anche a persone in stato di disagio; promozione e gestione di laboratori agricoli, artigianali, artistici rivolti a persone in stato di disagio; servizi di attività motoria; servizi di psicomotricità; servizi di musicoterapica; attività sportivo-riabilitativa.

La gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture. La prestazione dei sottoindicati servizi di carattere territoriale; servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa; la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

La promozione, organizzazione, gestione e svolgimento di corsi di formazione professionale, di specializzazione, di aggiornamento di qualsiasi natura ed in ogni settore di cui al presente oggetto sociale, privati ed in regime di convenzione con istituti ed enti pubblici, corsi di primo soccorso per l'utilizzo del dae secondo le linee guida vigenti a livello nazionale e regionali, comprese tutte le attività accessorie, quali: servizi di monitoraggio, valutazione e certificazione allievi

e docenti, anche per conto di terzi, con l'utilizzo di fondi pubblici o privati, con lo scopo, attraverso un'adeguata formazione, di facilitare l'immissione delle risorse umane nei vari processi produttivi.

Il supporto tecnico/ scientifico/organizzativo alle attività relative al sostegno alle famiglie, alla genitorialità ed all'infanzia; inerenti lo sviluppo culturale, la socializzazione e l'aggregazione di minori, adolescenti e giovani.

Il supporto tecnico/scientifico/organizzativo alle attività socio-assistenziali, culturali, rivolte agli immigrati, comunitari e non, per l'inclusione e l'integrazione sociale.

La collaborazione con liberi professionisti ed altre Associazioni in genere pubbliche e private.

l'Associazione potrà inoltre compiere, in via strumentale e/o sussoria a quelle precedentemente elencate, le seguenti attività: fornire servizi di segretariato, centralino ed amministrativi; progettazione realizzazione, vendita ed assistenza di sistemi informativi; consulenza gestionale; fornire servizi di portierato notturno e diurno.

Su delibera dell'organo amministrativo potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio e socio-educative.

Il tutto nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari



Vecchia

Federica Corio

ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre Associazione od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

L'Associazione può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

I su indicati servizi potranno essere acquisiti anche tramite partecipazione a gare d'appalto e trattative pubbliche e private e intrattenere con lo stato e gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della Associazione.

L'Associazione ha infine per oggetto:

1. la esecuzione di progetti di ricerca scientifica e/o di formazione professionale e/o di incarichi di consulenza nell'ambito dei servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi;
2. la gestione di centri vacanze e la promozione di attività turistica sotto qualsiasi forma per soggetti svantaggiati e loro familiari nel rispetto delle condizioni contrattuali o previste dalla legge;
3. la promozione dello sviluppo ed il finanziamento di altre associazioni, in particolare di quelle previste dalla lettera b) dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 381 dell'8 novembre 1991 come previsto dall'articolo 11 della stessa legge;
4. la promozione della cultura della solidarietà;

5. la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, pubbliche manifestazioni inerenti i servizi socio educativi, la cultura della solidarietà e della cooperazione sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

I su indicati servizi potranno essere acquisiti anche tramite partecipazione a gare d'appalto e trattative pubbliche e private e intrattenere con lo stato e gli altri enti pubblici qualunque tipo

di rapporto che possa permettere lo sviluppo della Associazione.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici

necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa

la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la

ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della

legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

potrà, inoltre, assumere partecipazioni

in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento

sul mercato.

L'Associazione può ricevere prestiti da soci, finalizzati al

raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti

fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito

regolamento approvato con decisione dei soci nei limiti e secondo le

modalità previste dalle vigenti norme di legge, l'Associazione potrà

De Sisti

Fabrizio Colis

svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del Codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

L'associazione può svolgere altre diverse attività, anche commerciali e produttive, purché queste siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6 Codice del Terzo Settore.

Articolo 4 - SEDE

La associazione ha sede nel Comune di **Lamezia Terme, Via Salvatore Aversa e Lucia Precenzano n. 12/A.**

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel

territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea degli associati e, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 - DURATA

L'associazione ha durata fino al **31 dicembre 2099**.

L'associazione può essere prorogata con decisione dell'assemblea degli associati.

Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La associazione non persegue alcuno scopo di lucro.

La associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

Articolo 7 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio degli associati e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con l'associazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A tal fine la associazione potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

SEZIONE II - IL PATRIMONIO



Be Staff 5

Federica Corio

Articolo 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della associazione è costituito dalle quote di iscrizione versate dagli associati, per complessivi euro 1.400,00 (millequattrocento/00).

Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle quote versate dagli associati come sopra, è costituito:

- dai beni mobili di proprietà dell'associazione;
- dai beni immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti in favore dell'associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tali fini, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, Codice del Terzo Settore e solo se ciò sia effettivamente necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2. In ogni caso, il numero dei lavoratori assunti e/o dei prestatori di cui ci si avvale non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari impiegati o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 9 - RACCOLTA FONDI

la associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni

De Santis

Fabrizio Cello

o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Articolo 12 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

L'assemblea degli associati può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti Codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

SEZIONE III - PARTECIPAZIONI

Articolo 13 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

Possono partecipare all'associazione persone fisiche, in un numero non inferiore a due, oppure altre associazioni di promozione sociale o altri enti senza scopo di lucro o del terzo settore, in un numero non inferiore a tre.

Il numero degli enti senza scopo di lucro o del terzo settore partecipanti all'associazione non deve essere superiore al cinquanta per

17



De Stufis

Federica Cario

cento del numero delle associazioni di promozione sociale partecipanti alla medesima associazione.

Se, nel corso della vita dell'associazione, il numero degli associati diviene inferiore a quello indicato al precedente comma, gli associati devono essere integrati entro il termine di un anno dal verificarsi di tale evento, pena la cancellazione automatica dell'associazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Partecipanti all'associazione possono essere tutte le persone la cui domanda di ammissione viene accettata dall'organo amministrativo e che versino, all'atto di ammissione, una quota di iscrizione iniziale, attualmente ammontante ad un importo di euro 700,00; la quota iniziale può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

Ogni associato, a partire dall'anno successivo rispetto a quello di iscrizione, è tenuto al versamento di una quota associativa annuale; anche la quota annuale che può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

L'ammissione di un nuovo associato avviene, su domanda dell'interessato, con decisione dell'organo amministrativo; tale decisione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro associati.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato dall'organo amministrativo; il rigetto deve essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto dell'ammissione,

l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea degli associati ovvero altro organo associativo eletto dall'assemblea a tal fine.

Non è possibile prevedere alcuna tipologia di discriminazione in relazione all'ammissione di nuovi associati.

Articolo 14 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun associato ha il diritto:

- di partecipare a tutte le attività dell'associazione;
- di votare, trascorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel libro associati.

Ciascun associato ha il dovere:

- di collaborare al perseguimento delle finalità associative;
- di osservare le prescrizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- di osservare le decisioni degli organi sociali;
- di provvedere al pagamento della quota associativa e dei contributi associativi.

Articolo 15 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

L'associato cessa di partecipare all'associazione nei seguenti casi:

- recesso dell'associato comunicato per iscritto all'organo amministrativo;
- morosità dell'associato nel pagamento della quota associativa, protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del termine di versamento;

Be Grubis

Fabrizia Colio

- morte dell'associato;
- esclusione dell'associato;
- estinzione o scioglimento dell'associazione.

L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

Articolo 16 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE

È fatto divieto assoluto di cedere la partecipazione o la quota associativa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 35, comma 2, Codice del Terzo Settore.

Articolo 17 - RECESSO DELL'ASSOCIATO

L'associato può sempre recedere dalla associazione, senza condizioni o limiti.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

L'associato che recede non ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al patrimonio.

Articolo 18 - MORTE DELL'ASSOCIATO

In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non devono liquidare la quota di partecipazione agli eredi.

Gli associati superstiti possono continuare l'attività associativa con gli eredi, a condizione che questi vi acconsentano.

Articolo 19 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione dell'associato per giusta causa.

SEZIONE IV - ORGANI SOCIALI

IV.1 - L'AMMINISTRAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di due Consiglieri,

all'interno del quale devono essere nominati:

- un Presidente;
- un Vicepresidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento di qualunque genere, il Vicepresidente:

- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento;
- fa rispettare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
- convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio di Amministrazione;
- predispone la bozza del bilancio e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Il Segretario:

- coadiuva Presidente e Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni;

Be Stamp

Federica Colio



- verbalizza le assemblee soci e le adunanze dell'organo amministrativo;
- cura la tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere:

- cura la tenuta della cassa dell'ente;
- cura la tenuta della contabilità dell'ente;
- effettua verifiche e controlli contabili;
- coadiuva il Presidente o Vicepresidente nella predisposizione della bozza del bilancio.

De Guts
Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, Codice del terzo Settore, i primi amministratori sono nominati con l'atto costitutivo, mentre, successivamente, gli amministratori sono nominati dall'assemblea degli associati secondo le modalità di decisione di cui all'articolo 30 del presente statuto.

De Guts
Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Cario
La maggioranza degli amministratori viene scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra quelle indicate dalle persone giuridiche associate, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 2, Codice del Terzo Settore e 2382 Codice civile.

Federico
Gli amministratori possono essere anche non associati, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, Codice del Terzo Settore.

Federico
Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è

attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, Codice del Terzo Settore.

Articolo 21 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (inclusa l'ipotesi in cui venga meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari), l'assemblea degli associati provvede alla loro sostituzione.

Articolo 22 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, sempre che ciò non sia già stato fatto dall'assemblea degli associati in sede di elezioni. Il Presidente: coordina ed indirizza l'attività dell'ente; predispone e presenta il bilancio preventivo e consuntivo; esegue le deliberazioni dell'assemblea degli associati e delle adunanze dell'organo amministrativo; nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'ente partecipa.

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare riunendosi. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

be
C
F

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale.

In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

Articolo 23 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 Codice civile, nei limiti di compatibilità.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 24 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'ente spetta a ciascun consigliere, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della associazione spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, Codice del Terzo Settore. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai



be Struffs

Fabrizio Corio

terzi solo se iscritte nel Registro delle Imprese del Tribunale e se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 28 - Contro i terzi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli associati possono inoltre esigere agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché esigere un'indennità per la correzione delle cartelle, ed esigere emolumenti, compenso e corrispettivi.

In caso di nomina di un comitato esecutivo e di consiglieri delegati, il loro emolumento, compenso e corrispettivo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Articolo 29 - Conflicto di interessi

Al sensi dell'articolo 27 dello Statuto Sociale, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-bis dello Statuto Sociale.

Articolo 30 - Responsabilità

Al sensi dell'articolo 24 dello Statuto Sociale, gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, degli associati, dei soci e dei terzi, al sensi degli artt.

2382, 2383, 2384-bis, 2385, 2386-bis, 2387, 2388 e 2475 codice civile e dell'art. 15 D.Lgs. 29 gennaio 1990, n. 38, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ovvero il

pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato o almeno un decimo degli associati in caso di più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, comma 2, Codice civile.

Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della associazione o degli associati all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Delle obbligazioni e dei debiti assunti dall'associazione rispondono gli amministratori ed anche coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione indipendentemente dalla carica ricoperta.

IV.2 - IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 28 - ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea degli associati può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dall'associazione.

La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro

Verifica

Federica Ciro

220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: cinque unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina e non sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Gli associati possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

Articolo 29 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (un milione e centomila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (due milioni e duecentomila virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dodici unità.



Ver Studio

Fabrizio Corleo

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

IV.3 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 30 - DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'associazione. Rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea è convocata dagli amministratori anche quando lo ritengano necessario e ne facciano richiesta, ovvero ne facciano richiesta scritta, con indicazione specifica della materia da trattare, almeno un decimo degli associati; in questo caso, la convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'assemblea e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal soggetto designato dalla stessa.

Le funzioni di segretario vengono affidate dal Presidente dell'assemblea ad un altro associato, salvo che siano già svolte da un notaio.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda o ulteriori convocazioni qualunque sia il numero dei partecipanti.

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Il voto, pertanto, è da intendersi per teste.

Il voto è palese, ad accezione della nomina delle cariche sociali che sono elette a scrutinio segreto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $2/3$ (due terzi) degli associati in prima convocazione e almeno $1/3$ (un terzo) in seconda o successive convocazioni e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Assemblea.

Al fine di sciogliere l'associazione e devolvere il patrimonio sociale è necessario il voto favorevole di almeno $3/4$ (tre quarti) degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati in caso di numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in caso di numero di associati non inferiore a cinquecento.

De Studiis

Edoardo Colio

L'intervento in assemblea è consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero con l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 31 - COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea della associazione:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli altri eventuali organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 32 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la quota di partecipazione di ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli associati.

SEZIONE V - IL BILANCIO

Articolo 33 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato dall'organo amministrativo agli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 (ducentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.



Ver Studi

Federica Colio

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3, del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 34 - BILANCIO SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai

componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 35 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli 33 e 34 del presente statuto, l'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della associazione, l'assemblea degli associati nomina un liquidatore scelto tra gli associati stessi.

Il liquidatore nominato, esperimenta la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa

Due Sinfis

Federica Colio

destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 37 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, l'associazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 38 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore e del Codice civile).

F.to

Ida Strangis

Federica Cario

Ida Strangis
Federica Cario

REGISTRATO A LAMEZIA TERME IL 26 AGO. 2025
N. 265 SERIE 3 ESATTE EURO 200,00
due euro / 00



Il Funzionario Tributario
Tropeano Natalia

Tropeano Natalia